

DOMENICO MORTELLARO



**La  
CAMORRA  
BARESE**

The title is rendered in a bold, white, sans-serif font. The word 'La' is positioned above 'CAMORRA', which is above 'BARESE'. The letter 'L' in 'La' is stylized as a thick vertical bar with a red flame-like shape above it. The letter 'E' at the end of 'BARESE' is also stylized, with a red flame-like shape above it. The background is black.

Analisi sociologica sul crimine organizzato nella città di Bari

edizioni la meridiana

---

Domenico Mortellaro

---

# LA CAMORRA BARESE

Analisi sociologica  
sul crimine organizzato nella città di Bari

edizioni la meridiana

---

## INTRODUZIONE

---

Apulia Felix. Una favola che narra di chilometri di coste seducenti, di buona tavola, di ospitalità. Una fiaba che racconta di sviluppo economico, progresso e produttività dipingendo il tacco dello Stivale come una piccola California capace, per sua stessa vocazione, col suo coraggio e la sua “spregiudicatezza” levantina di ergersi a intrepida, energica locomotiva per il Mezzogiorno. Della Puglia felice questo si è raccontato per decenni. Dal Salento selvaggio, aspro e seducente del Barocco e delle Tarantate – provincia ormai da anni esempio di un turismo moderno e consapevole – fino alla Capitanata rossa di pomodoro e dorata di grano – perla d’eccellenze enogastronomiche – passando per la modernità di Bari e per i comparti industriali di Taranto e Brindisi, la Puglia si ergeva ad esempio di diversificazione produttiva, di quel vincente sfruttamento totale delle vocazioni, delle opportunità. Senza rinunciare a nulla. A chi, scettico, muoveva dubbi sulla bontà e sulla sostenibilità di un sistema economico così virtuoso nel Mezzogiorno d’Italia – tristemente marchiato già dalla stigma di mafiosità – si rispondeva decisi: “La Puglia non conosce Mafia! La Puglia è immune alle infiltrazioni mafiose!”<sup>1</sup>

Eppure, sotto il prato curato di questa Apulia Felix, a ben guardare già dalla fine degli anni ’70, qualcosa di oscuro e minaccioso aveva preso a brulicare. Nell’arco di appena un lustro, l’operosità di questi “agenti occulti” che nel sottosuolo avevano cominciato a scavare e industriarsi, ha cominciato a disvelarsi aprendo contraddizioni evidenti

nella bella facciata ora romanica, ora barocca della Puglia Felice per poi esplodere, nel quinquennio successivo. Alla fine degli anni '80, con una sorprendente rapidità, Apulia Felix si è scoperta culla della cosiddetta “Quarta Mafia” trasformandosi, agli occhi degli osservatori nazionali, nella terra della Sacra Corona Unita.

Nella preoccupata urgenza di studiosi e cronisti di trovare un nome, un codice ed una mappa per decifrare il fenomeno e combatterlo, molti errori sono stati purtroppo compiuti. La lettura e lo studio dei sistemi criminali pugliesi, compiuta in condizioni di oggettiva emergenza e con strumenti inadeguati – troppo giovani erano ancora gli studi scientifici sul fenomeno mafioso in generale – ha portato innanzitutto ad una “accumulazione” errata di eventi ed agenti differenti in un unico contenitore. E così la malavita rurale di ispirazione camorristica del foggiano, la criminalità urbana di stampo gangsteristico della città di Bari e l’esperienza ‘ndranghetista della Sacra Corona Unita sono state lette, tutte assieme, come parti di un unico fenomeno autoctono, indipendente, autodeterminato.

Una sorta di peccato originale della ricerca e dell’intervento, questo, visto e considerato che, se è vero che i tre fenomeni di cui sopra, fortemente distinti l’uno dall’altro, si sviluppano in modo organizzato e compartimentato a partire da un singolo evento – il tentativo di colonizzazione delle Puglie da parte dell’organizzazione di Raffaele Cutolo, la Nuova Camorra Organizzata – è anche difficilmente contestabile che essi si innestano e si istituzionalizzano approfittando di realtà preesistenti, di differente ispirazione, ciascuna caratterizzata da storie e tratti peculiari. Ed è anche vero che, tranne che per un brevissimo periodo, esse vivono esperienze, percorsi, a volte sperimentano epiloghi completamente differenti. Considerando il punto di partenza ed immaginandolo

profondamente errato, è comprensibile come tutta la successiva esperienza di approfondimento scientifico e di contrasto a queste organizzazioni si sia rivelata inefficiente ed abbia portato come unico risultato all'azzeramento delle vecchie guardie soltanto per porzioni ben distinte del fenomeno. E così, se l'esperienza della Sacra Corona Unita si può definire stroncata – a ben guardare vedremo come questa affermazione si rivela inesatta, come errata, ancora oggi, si trova ad essere la definizione stessa della organizzazione salentina – la Quarta Mafia sarebbe ancora viva ed energicamente attiva. Dando per buona l'impostazione accumulativa della definizione di Quarta Mafia, infatti, non riusciremmo a spiegarci come, decapitati i vertici storici, carismatici e burocratici di una organizzazione, essa riesca ancora ad essere viva e vegeta, a replicarsi, addirittura in alcuni casi ad innovarsi – come vedremo - con scaltrezza e modernità.

Di fronte ad un'accademia che ha – tranne rarissime e lodevoli eccezioni – volto il proprio sguardo altrove, rischiando di apparire addirittura negazionista, saremmo ingiusti se non riconoscessimo che l'operato degli organismi di intelligence e contrasto ha negli anni fatto una serie di passi in avanti ed una forte operazione di autocritica sul passato. Grazie all'impegno di lungimiranti analisti della Direzione Investigativa Antimafia e al supporto costante di magistrati e procuratori, è stato possibile arrivare quantomeno alla negazione, sul piano scientifico, dell'esistenza di una Quarta Mafia intesa come organizzazione vera e propria. Si è nei fatti preferito, volta per volta, parlare dei fenomeni differenti cercando di utilizzare i nomi propri che gli stessi attori del fenomeno criminale pugliese si erano dati – Società nella Capitanata, Camorra barese nel capoluogo di regione, SCU nelle province salentine – e cercando di leggerli come realtà e sistemi distinti, capaci certo di interagire ma non

accumulabili né accomunabili. E più ancora, s'è cercato di definire in maniera più corretta i singoli fenomeni. Ancora oggi si discute sulla ontologia stessa del fenomeno Sacra Corona Unita, per comprendere cosa realmente fosse questa organizzazione, quali fossero le ragioni reali per cui questa è nata, quali i suoi padrini e quale il suo margine di autonomia in uno scenario che non poteva vederla slegata dal contesto criminale nazionale. Come pure, è ancora vivo il dibattito scientifico sulla presunta identità oggettiva tra forme organizzative criminali foggiane e Camorra campana.

Quel che rimane e più affascina attualmente gli studiosi, per la sua capacità camaleontica di apparire come violenta e primitiva camorra e poi lasciarsi scoprire, in alcuni momenti, scaltrissima criminalità imprenditoriale, è la malavita urbana barese. Fino ad ora liquidata in modo semplicistico come fenomeno di gangsterismo metropolitano, si rivela negli ultimi anni, invece, un'organizzazione chimicamente e fisicamente instabile che fa dell'indipendenza delle proprie cellule un punto di forza e della propria rete a geometrie e trama variabile lo strumento per ingabbiare il territorio. Lungi dall'essere un rozzo agglomerato criminale di strada, la Camorra barese ha negli anni sfruttato una serie di opportunità vincenti che la modernità offriva per adeguare il proprio know-how al mondo che cambiava. E se molti dei volti ben noti dell'organizzazione vengono ancora descritti come trogloditi, disadattati, semianalfabeti, è anche vero che capi dello stesso lignaggio, inseriti nello stesso contesto, sono attualmente sotto inchiesta per riciclaggio di capitali in imprese ed aziende così diversificate e così diffuse sul territorio nazionale e non solo da rendere realisticamente pressappochista la semplice definizione di gangsterismo.

---

## ***Obiettivi del lavoro***

Quel che ci poniamo come obiettivo è fornire una definizione sociologica e storica della criminalità organizzata barese, leggendone la storia, analizzandone i rituali, studiandone le evoluzioni. Si ha l'ambizione di motivare la nascita di questa organizzazione, rintracciare le ragioni che l'hanno portata ad essere quella che attualmente è, nella speranza che un impianto definitorio scientifico ancora assente, lo ribadiamo, possa contribuire alla discussione e alla riflessione sul fenomeno.

---

## ***Composizione del lavoro***

Prenderemo le mosse da una serie di definizioni indispensabili per la comprensione dei fenomeni criminali associativi, partendo dall'impianto giuridico specifico dell'articolo 416 bis del Codice Penale – che definisce la associazione a delinquere di stampo mafioso – per poi analizzare le differenti analisi che sociologi e storici hanno fornito del fenomeno. Non bisogna dimenticare, in una analisi scientifica e disincantata dell'oggetto in questione, che lettura giuridica e lettura sociologica non sono tra loro indipendenti e che sempre e comunque, queste debbono andare di pari passo. Sarà successivamente utile trasformare in punti fermi una serie di concetti fondativi dello studio delle organizzazioni criminali storiche – Cosa Nostra, Camorra e 'Ndrangheta – perché sia più semplice identificare tratti comuni e comprendere perché risulta profondamente errata, per esempio, la definizione di Quarta Mafia per la criminalità pugliese anche in

senso fenomenologico. Ancora, un passaggio particolare sarà riservato alla Sacra Corona Unita proprio perché si ritiene che rispetto a questa organizzazione – centro gravitazionale degli studi nel decennio '90 – profondi siano stati e continuino ad essere gli errori di definizione e valutazione. Nella speranza che la soluzione proposta, ancorata a quelle che crediamo siano robuste evidenze storiche e sociologiche, porti una nuova voce nel dibattito in merito.

Terminata la parte definitoria si passerà ad analizzare il fenomeno criminale organizzato barese, d'ora in poi per maggiore comodità definito Camorra barese. Quel che, crediamo, risulterà evidente da una analisi comunque cronologica e scientifica, è una inquietante corrispondenza tra mutamenti/stravolgimenti urbani e nascita delle organizzazioni criminali. Cercheremo di dimostrare che la Camorra barese è anche figlia di una sciagurata opera di ripensamento complessivo del capoluogo. Analizzeremo brevemente la storia dei quartieri in cui il fenomeno organizzato si è sviluppato e cercheremo di leggerne l'etnografia, incrociando – sarà sempre possibile farlo – le storie dei vertici di questa Camorra barese con i luoghi in cui hanno vissuto e vivono. Appare evidente come, in coincidenza con la impostazione classica della Camorra campana, è nei quartieri, nelle loro storie e nelle loro vicende, che si ritrovano le ragioni della nascita e del successo di determinati personaggi e determinate strutture. Dopo questo excursus, in coincidenza con il volgere del millennio, ci occuperemo della storia e delle vicende dell'agglomerato criminale più innovativo ed interessante che la città di Bari prima e la sua provincia poi, abbia conosciuto: quella che definiremo come Federazione Criminale Strisciuglio.

Proprio sull'agglomerato criminale retto carismaticamente dal boss Domenico "la luna" Strisciuglio – attualmente detenuto con pesanti condanne presso il carcere di Novara sotto lo stretto regime del 41 bis – si concentrerà lo sforzo maggiore del nostro studio. Vogliamo cercare di dimostrare come per questo macroclan, questa federazione, sia possibile la definizione di Camorra barese 2.0, risultando assai appropriata la suggestione informatica di una nuova versione migliorata, che si industria per risolvere bug e migliorare l'efficienza di tutta la macchina. Analizzeremo i rituali, i codici, le tecniche di azione e le strategie di questo clan confrontando i dati rinvenuti da questo studio con quelli delle altre organizzazioni baresi, identificandone i punti di successo, le malizie, le peculiarità. Per provare a fornire una definizione di quello che è il nuovo modo, vincente, di "fare Camorra" a Bari e per fornire al dibattito – nella speranza che questo si avvii realmente – e agli studiosi d'intervento un punto ulteriore di analisi.

## Note

1. R. Gorgoni, *Periferia infinita*, Argo, Lecce 1995, p. 19. Ivi, p. 15.
2. Ivi, p. 15
3. G. Ruotolo, *Quarta mafia*, Pironti Editore, Napoli 1994, p. 19.
4. La definizione di istituzionalizzazione del fenomeno mafioso sarà più correttamente definita di seguito. E. Ciconte, F. Forgione, V. Macrì, Osso, Mastrosso, Carcagnosso, Rubbettino, *Soveria Mannelli* 2010, p. 15.
5. Commissione Antimafia, Salvatore Annacondia, *storia della mafia nel nord barese*, Sapere 2000, Roma 1998, p. 12.
6. F. Tateo, *Storia di Bari – Il Novecento*, Laterza, Bari 1997, p. 293 sgg.
7. N. Gratteri, F. Nicaso, *Fratelli di sangue*, Mondadori, Milano 2008, pp. 227-229.
8. G. Ruotolo, op. cit., p. 47.
9. Ivi, p. 101.
10. Commissione Antimafia, op. cit. p. 109.
11. Il processo al clan Parisi, ancora in corso, impedisce di definire con esattezza i patrimoni, le partecipazioni economiche e le quote di cui affiliati o prestanome vicini al clan erano titolari, ma le indagini concluse e validate dalla decisione del competente Giudice per le Indagini Preliminari hanno evidenziato che tali soggetti erano proprietari di quote di notevole consistenza anche in società per azioni estere. “Mafia: affari e riciclaggio, così funzionava il clan Parisi”, *la Repubblica* – redazione di Bari, 01/12/2009.
12. L. Di Fiore, *La Camorra*, UTET, Torino 2006, p. 21.

# L'ASSOCIAZIONE A DELINQUERE DI TIPO MAFIOSO

---

*definizione giuridica, teorie sociologiche,  
analisi storica del fenomeno*

Definire in maniera scientificamente univoca un soggetto criminale organizzato in senso associativo non è possibile. Esistono almeno due strumenti e due modi differenti di guardare al fenomeno, leggerlo e interpretarlo: l'analisi giuridica e l'analisi sociologica. Crediamo sia opportuno dare avvio alla nostra analisi dalla lettura giurisprudenziale del fenomeno associativo mafioso poiché essa rappresenta, o dovrebbe rappresentare, nell'univocità dell'interpretazione giuridica un punto fermo, comunque scientifico, dal quale partire.

---

## ***L'associazione a delinquere di tipo mafioso. Storia e commento dell'articolo 416 bis codice penale. La definizione di associazione per delinquere di tipo mafioso nella giurisprudenza e per la legge italiana***

L'impianto definitorio del fenomeno associativo mafioso è enunciato all'articolo 416 bis del Codice penale, all'interno del V Titolo della seconda parte del codice stesso. L'associazione per delinquere di tipo mafioso – questa la definizione onomastica del fenomeno in questione per il legislatore – è dunque un delitto contro l'ordine pubblico.

Il codice penale vigente nel nostro stato, fino al 1982, non prevedeva altro tipo di reato associativo a delinquere se non quello cosiddetto “semplice”. La “mafia”, dunque, mantenendosi al crudo dato normativo, poteva essere considerata, per il nostro legislatore e per la giurisprudenza italiana, esclusivamente oggetto di studio sociologico, antropologico, culturale. A ben guardare esisteva già – saremmo ingiusti nel non riconoscerlo – tutta una scuola di pensiero che riteneva fossero maturi i tempi per un intervento legislativo che definisse ex novo una fattispecie deviante, ne individuasse teoricamente caratteristiche e confini e creasse gli strumenti di contrasto e sanzione necessari; tuttavia l’azione del legislatore si fermava al livello di una discussione preparatoria e si perdeva in differenti visioni e proposte. Un blocco non troppo consistente di giuristi riteneva, ad esempio, che l’associazione mafiosa, di per sé, non realizzasse estremi di delitto; ci riferiamo all’eminente giurista Francesco Antolisei e al gruppo di studiosi che si era cementato attorno alla sua produzione scientifica e interpretativa. Secondo altre frange – di enorme rilevanza in questo novero era la componente giurisprudenziale e dottrinale che si riconosceva vicina alla autorevole figura di Vincenzo Manzini – la mafia era senza dubbio una peculiare associazione a delinquere. Secondo altri giuristi ancora, essa doveva essere letta come un particolarissimo fenomeno associativo, era strutturalmente fondata sul vincolo di omertà imposto all’ambiente sociale in cui si muoveva e come tale si dimostrava inscalfibile con l’utilizzo dei normali strumenti giuridici. Questi giuristi, tecnici e studiosi suggerivano come preferibili, al posto di interventi creativi di tipo giurisprudenziale, la disposizione di una serie di strumenti di contrasto di tipo preventivo<sup>4</sup>.

Il vivace dibattito giurisprudenziale era sicuramente sorretto, nei fatti, dagli esiti di larga parte dei processi per reati di tipo mafioso celebrati in Italia fino a quel

momento. Dall'istruzione alla fase dibattimentale, in ognuno di questi, in assenza di altre fattispecie validamente invocabili, si cercava di far calzare ai sodalizi sotto accusa l'abito dell'associazione a delinquere "semplice", disciplinato dall'articolo 416 del Codice Penale. Nella quasi totalità dei casi, però, l'esito era quasi sempre quello assolutorio – nell'assenza di una fattispecie specifica – e le condanne per mafia si rivelavano in realtà eccezioni alla regola dell'assoluzione. Tale indicazione di tendenza della giurisprudenza faceva propendere, ovviamente, la gran parte degli esperti per un giudizio di non punibilità della Mafia in quanto fenomeno sociale o antropologico. Sorreggeva questa tesi il principio secondo il quale solo ciò che è specificamente previsto dal codice come reato può essere effettivamente perseguito e punito. Associarsi in modo mafioso, fino al 1982, insomma, non ha costituito reato. È necessario, però, in questa ricostruzione storica, specificare un punto fermo di estrema importanza. Quando riportiamo storicamente l'assenza di condanne per associazione a delinquere non stiamo affermando che i singoli aderenti ai sodalizi in esame non fossero poi puniti per i reati da loro commessi singolarmente o in concorso; vogliamo semplicemente riportare il dato significativo secondo il quale il costituirsi stesso in associazione mafiosa non era reato. L'assoluta maggioranza dei processi celebrati contro sodalizi mafiosi vedeva fioccare condanne per il comportamento delittuoso dei singoli ma non vedeva mai riconosciuto e punito il sodalizio in quanto tale, né i singoli aderenti come facenti parte di una organizzazione mafiosa. Il mafioso, dunque, era sostanzialmente processato come un criminale comune, colpevole di aver commesso uno o più reati singolarmente o in concorso con altri. Mai la circostanza significativa per la quale questi reati venivano commessi come frammenti indivisibili di un unico progetto che coinvolgeva più aderenti, uniti insieme da un vincolo peculiare definito mafia, era stata considerata un reato.

Il legislatore, nei primi anni '60, affidandosi soprattutto alle risultanze dei lavori parlamentari in merito, comunque sempre supportati dalla presenza propositiva di un nutrito numero di giuristi esperti e qualificati, preso atto degli sconcertanti esiti processuali, decise di puntare sull'arma degli strumenti preventivi per cercare di arginare e sconfiggere il fenomeno mafioso. Risultato di questo primo sforzo in materia di contrasto alle organizzazioni mafiose fu appunto l'emanazione di un pacchetto di misure di prevenzione riservate agli appartenenti alle organizzazioni mafiose. Queste misure, in larga parte, consistevano in forme di allontanamento dal proprio territorio – il confino e il soggiorno obbligato – nella convinzione che colpire un sodalizio organizzato e persistente in un dato luogo significasse soprattutto recidere i legami tra chi manteneva la condotta mafiosa e animava quelle associazioni e il territorio sul quale tali condotte venivano poste in essere<sup>5</sup>. Un quindicennio fu sufficiente al legislatore per rivedere in modo deciso e critico questa linea di condotta. Quel che si era considerata un'arma vincente nel contrasto a un'organizzazione si rivelò in realtà un pericolosissimo boomerang. Non solo l'arma del confino o del soggiorno obbligato non riusciva a scalfire realmente il radicamento delle strutture criminali in loco, ma, paradossalmente, la “diaspora” degli uomini d'onore su tutto il territorio nazionale moltiplicava la nascita di piccole organizzazioni nei luoghi dove questi soggetti venivano inviati. Di fronte all'evidente fallimento di un sistema di disposizioni preventive che si rivelava in realtà uno strumento di moltiplicazione dei problemi e dei rischi, politica e giurisprudenza cominciarono ad avere evidente il dato per il quale “mafia” non era solo un fenomeno antropologico, sociologico ed etnografico strettamente collegato alla storia, al luogo e alle tradizioni, ma, piuttosto e assieme, una forma d'identità criminale e uno strumento nel quale e per il quale un numero non definito di soggetti si

organizzava al fine di accumulare vantaggi attraverso una variabile condotta criminale.

In una situazione di evidente emergenza e allarme sociale, mentre a fatica ancora l'Italia usciva dalla stagione della violenza politica e del terrorismo, lo stato sentì il bisogno di rispondere mandando in campo i propri uomini migliori, quelli di più spiccata affidabilità, in un poco lucido<sup>6</sup> tentativo di risolvere, con i metodi che erano risultati vincenti nella lotta al terrorismo, anche la mafia. È per questo che il generale dei Carabinieri Carlo Alberto Dalla Chiesa viene inviato a Palermo come super-prefetto e riceve garanzia di “pieni poteri” dall'allora ministro degli Interni Rognoni. Nel breve volgere di pochi mesi, però, l'esperienza di contrasto lanciata da Dalla Chiesa – che comunque in poche settimane era riuscito a mettere a segno alcune brillanti operazioni di contrasto alla mafia siciliana – viene stroncata da un attentato nel quale il Generale perde la vita assieme a sua moglie e al suo agente di scorta<sup>7</sup>.

È sull'onda dello sdegno popolare che in venti giorni, il 13 settembre 1982, la proposta di legge Rognoni-La Torre viene recepita dal Parlamento e trasformata in legge andando a comporre l'articolo 416 bis del nostro Codice penale e a definire e sanzionare l'associazione a delinquere di tipo mafioso<sup>8</sup>. Tale dispositivo legislativo nasce nei fatti da una rivoluzionaria legge di iniziativa popolare promossa dall'on. Pio La Torre, alla fine quasi interamente recepita dal legislatore. Il punto sovversivo e fortemente innovativo nella rottura degli schemi con le vecchie logiche accademiche e con i dibattiti in seno alla giurisprudenza italiana sta nell'espressione “di tipo mafioso” che sostituirebbe in toto la vecchia aggettivazione “mafiose” – il dato lessicale si riferisce ovviamente alle associazioni a delinquere. Lungi dal trattarsi – come apparirebbe a un

occhio poco attento – di un semplice feticismo stilistico e lessicale, la differente impostazione onomastica è, per gli anni in cui la legge diviene vigente, la carta vincente in più nelle mani dello stato per lanciare quella che, negli anni a venire, sarà la più efficace e decisa campagna di contrasto alle associazioni di tipo mafioso sul territorio italiano. Profondo conoscitore della cultura e della realtà mafiosa e lungimirante osservatore del suo tempo, La Torre aveva perfettamente intuito che la debolezza delle armi messe a disposizione dalla giurisprudenza nel confronto con la mafia era tutta spiegabile con la rigidità dei sistemi definitivi e sanzionatori.

Siamo nel linguaggio comune abituati a dilatare il significato stesso della parola “mafia” fino a renderlo quasi onnicomprensivo di fronte a fenomeni di malaffare politico, di affarismo spregiudicato contiguo a tratti di criminalità, spesso cercando di inglobare anche personali riflessioni circa il semplice malfunzionamento della macchina burocratica amministrativa. Nella lettura giornalistica, facciamo fatica a distinguere tra Camorra, Cosa Nostra, ‘Ndrangheta, confondendo Basilischi, Sacristi e Mafiosi in un unico calderone. Se questo è comprensibile e giustificabile con le esigenze, spesso spicce, della cronaca, per la giurisprudenza un sistema simile di operatività è inammissibile. Definita organicamente la mafia, quella e soltanto quella sarà mafia. La Torre aveva ben chiaro questo gap. Siciliano, conosceva perfettamente le logiche che regolavano, prima ancora che i clan, la “cultura mafiosa” – quello strano sistema di fear and desire che è tanto la culla dell’omertà e di alcune forme di strano rispetto o timore, quanto la seducente porta d’ingresso per quella zona grigia dove si mescola adesione, clientelismo, acquiescenza<sup>9</sup>. E sapeva benissimo che moltissimi dei processi finiti con assoluzione avevano avuto quell’esito prima grazie alla pervicace negazione dell’esistenza di un vincolo – senza

vincolo non v'è e non può esservi associazione – poi grazie al fatto che essere mafiosi non significava ancora commettere un reato. Per La Torre, nella elaborazione della proposta di legge, prioritario era dunque creare uno strumento leggero, valido tanto per Cosa Nostra siciliana, quanto per la Camorra o per la 'Ndrangheta, capace di individuare e sanzionare i comportamenti alla base di quella cultura mafiosa tipica delle associazioni succitate, e di sanzionare gli aderenti anche per il solo fatto di essere inseriti in un circuito di tipo mafioso. Un articolo di legge che già dal titolo stringeva le maglie della propria operatività con un aggettivo qualificativo – “mafiosa” appunto – si rivelava inapplicabile alla mafia campana, la Camorra, in quegli anni nel pieno della sanguinosa guerra tra Cutolo e la sua Nuova Camorra Organizzata e i clan federati nella Nuova Famiglia<sup>10</sup>. Si sarebbe corso il rischio di dover almeno triplicare lo sforzo legislativo per creare ad hoc dispositivi validi per tutte le organizzazioni di tipo mafioso. Con il rischio paradossale di dover sempre mantenere aggiornato un vero e proprio catalogo di leggi suscettibili alle variazioni geografiche ed onomastiche più varie. La Torre, invece, approfittando di un altro esempio di “legge d'emergenza” promulgata solo sette anni prima contro la violenza politica fascista – più che una legge che istituiva una nuova fattispecie di reato, la Legge Reale, cui ci riferiamo, forniva una nuova interpretazione di tipo assoluto alla XII disposizione transitoria e finale della Costituzione, punendo non più la ricostituzione di una struttura monolitica quale il disciolto partito fascista ma anche le formazioni estemporanee che allo squadristico e al fascismo si ispiravano – sviluppa un sistema definitorio e sanzionatorio adatto al contrasto delle associazioni a delinquere che nascano ed operino con un metodo mafioso<sup>11</sup>. E nello strutturare la disposizione, se pur può sembrare molto larga la maglia della definizione, è pur vero che la metodicità con cui i capi dell'articolo sono sviluppati

è indice di una enorme attenzione e di una profonda conoscenza dei metodi con cui tali organizzazioni, tanto in Sicilia quanto nel resto dell'Italia, operavano.

Una volta chiaro il quadro storico nel quale la legge 646 del 13 settembre 1982 nasce e le ragioni per cui, sin dal nome, essa offre ancora adesso una valida forma di definizione e una buona base di partenza per studiare e conoscere il fenomeno "mafia", crediamo sia utile volgere uno sguardo specifico alla composizione dell'articolo per poterne comprendere a fondo la strutturazione. Per capire, infine, cosa sia esattamente, a norma di legge, una associazione a delinquere di tipo mafioso.

L'articolo 416 bis del Codice penale recita:

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da tre a sei anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da quattro a nove anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da quattro a dieci anni nei casi previsti dal primo comma e da cinque a quindici anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Per quarant'anni Bari, con cambi vistosi di carattere e pelle, si è sognata porta del Mediterraneo, Milano del Sud, metropoli rampante. Nel seno intanto portava ben nascoste, confinate nei quartieri popolari del CEP, di Japigia, della Città Vecchia e di Enzitetto, violenza e spregiudicatezza di una criminalità organizzata moderna, scaltra, feroce. Il Teatro Petruzzelli fumava ancora disperato mentre Bari cincischiava attorno a colpevoli e moventi. La città girava la testa, spostava lo sguardo, mentre le inchieste smontavano gli imperi privati della sanità all'insegna di parole come malaffare, corruzione, mafia. Bari continua a non fare i conti con questo cancro che cova dentro. Anche di fronte a guerre di mala combattute nei vicoli o tra i negozi di Via Sparano, con a terra, morti, ragazzini come Michele Fazio e Gaetano Marchitelli, vittime di battaglie criminali, portate per strada, tra innocenti. Nei suoi quartieri si annida una criminalità organizzata moderna. Ma nessuno, tranne magistrati e cronisti, vuole accorgersene. Troppo difficile forse farci i conti. Come se il rischio di svegliarsi dal sogno di Bari "Parigi sul mare", Milano del Sud, Miami d'Italia, fosse troppo doloroso. Meglio forse restare, addormentati, a sognare. Anche se fuori c'è la guerra.

Domenico Mortellaro si è occupato di profiling criminale con *Vite da assassino*, nove storie vere, Iris4, Roma 2006 e *Eccellenze criminali*, Progedit, Bari 2013, oltre che di sicurezza urbana e storia della criminalità pugliese. Uno studio sulla Criminalità e sicurezza a Lecce è in *Tutto sotto controllo*, curato per Carocci da Longo e Salento, Roma 2009. Con la meridiana è in corso d'edizione, San Pio, per tutti ancora Enzitetto. Affianca all'analisi sociale affondi narrativi, sotto pseudonimo, di taglio noir, thriller o real-crime ospitati in diverse antologie di genere.

ISBN 978-88-6153-415-5



9 788861 534155

Euro 12,00 (I.i.)